Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 aprile 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, l'on. avvocato Francesco Vittorio Mazzola, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(3264)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979, n. 94.

Disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonchè norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, disposizioni transitorie e di attuazione del decreto stesso, nonchè, ai sensi dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del citato decreto n. 24 in materia di imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le modificazioni apportate alla disciplina della imposta sul valore aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applicano alle operazioni effettuate a partire dalle date indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 3 del decreto stesso, fermo restando il disposto del quarto comma di questo ultimo articolo.

In deroga al precedente comma continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, per le seguenti operazioni, effettuate dopo il 31 marzo 1979 in dipendenza di contratti che risultano conclusi anteriormente al 1° febbraio 1979:

a) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate al terzo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 8-*bis* e all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Nelle liquidazioni mensili e trimestrali di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, relative al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1979, l'imposta detraibile è calcolata senza operare la riduzione provvisoria prevista nella seconda parte del terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto.

La rettifica della detrazione, prevista nell'art. 19-*bis* aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica per i beni ammortizzabili acquistati o importati dopo il 31 marzo 1979.

Art. 3.

I contribuenti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che nell'anno 1978 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, possono avvalersi della facoltà prevista nell'ultimo comma del detto articolo fino al 31 maggio 1979, dandone comunicazione scritta all'ufficio, con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1979.

Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto i contribuenti che si siano avvalsi della predetta facoltà anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono revocare per iscritto la relativa comunicazione.

Le cooperative e gli altri organismi associativi di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, possono avvalersi della facoltà di opzione prevista nel quinto comma dello stesso articolo fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1979. Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto le cooperative tra produttori agricoli e i relativi consorzi possono revocare per iscritto la dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 1979 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 nel testo vigente fino a tale data.

L'opzione fatta ai sensi del secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, esplica effetto, se non revocata, fino al 31 dicembre 1979; la revoca può essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 31 maggio 1979 ed ha effetto dal 1° aprile dello stesso anno. I contribuenti che non si siano avvalsi della facoltà di opzione possono esercitarla fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre di tale anno, dandone comunicazione scritta all'ufficio.

La comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 36-*bis*, aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, può essere fatta per la prima volta, con effetto dal 1° aprile 1979, entro il 31 maggio di tale anno.

La facoltà di opzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata fino al 31 maggio 1979 con effetto dal 1° aprile 1979 al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

I soggetti che da data anteriore al 1° aprile 1979 esercitano attività che fino al 31 marzo 1979 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare la dichiarazione di inizio di attività entro il 30 aprile 1979.

Gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni effettuate nel mese di aprile 1979 dai soggetti di cui al precedente comma possono essere adempiuti entro il successivo mese di maggio, fermo restando il termine stabilito per la liquidazione periodica e il versamento della relativa imposta.

Art. 5.

L'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1979 è calcolata distintamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo e per il periodo successivo, secondo le norme applicabili in ciascuno di essi. L'imposta dovuta, o l'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è determinata mediante la somma algebrica delle imposte e delle eccedenze che ne risultano.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano per i contribuenti che nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1979 non hanno effettuato operazioni la cui disciplina è stata modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

Art. 6.

Alla dichiarazione relativa all'anno 1979 deve essere allegato, con i dati che saranno richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'elenco delle operazioni effettuate nel periodo dal 1° gen-

naio al 31 marzo che secondo la disciplina applicabile in tale periodo non erano soggette a registrazione e che vi sono invece soggette, se effettuate dopo, per effetto delle modificazioni apportate agli articoli da 1 a 4 dello stesso decreto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

In caso di mancata allegazione dell'elenco si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a duecentomila. La allegazione dell'elenco si considera omessa se i dati in esso contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria non si applica se il contribuente provvede a integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 7.

Il terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

« La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1° luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso decreto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attività turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-*ter* dello stesso decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al n. 6) della parte terza della tabella *A* e al n. 6) della tabella *B* allegate al decreto stesso, si applicano dal 1° gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere *d*) e *g*) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Art. 8.

Le disposizioni del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, non danno luogo a rimborso di imposte pagate né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto.

Per le violazioni constatate anteriormente al 1° febbraio 1979, qualora la pena pecuniaria non sia stata ancora pagata, il versamento previsto dal quarto comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, può essere effettuato entro il 30 giugno 1979.

Art. 9.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 - nel terzo comma è aggiunta la seguente lettera *i*):

« *i*) le cessioni di giornali quotidiani e le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari ».

Art. 4 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: *a*) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; *b*) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; *c*) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d*) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; *e*) trasporto e deposito di merci; *f*) trasporto di persone; *g*) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; *h*) servizi portuali e aeroportuali; *i*) pubblicità commerciale; *l*) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali ».

Art. 6 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera *a*) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonchè quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli enti pubblici di previdenza ».

Art. 7 - i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonchè quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazio-

ni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al precedente comma:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonchè le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene che ne forma oggetto è utilizzato nel territorio stesso;

e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea;

f) le prestazioni di servizi di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

g) le prestazioni di servizi di cui alla lettera *e*) rese a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa ».

Art. 8 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni indicate alla lettera *c*) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente e sotto la sua responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti; in tal caso l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensili; il contribuente può in qualsiasi momento adottare il sistema del riferimento all'anno solare precedente comunicando preventivamente all'ufficio l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte in tale anno non ancora utilizzato ».

Art. 8-*bis* - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ».

Art. 9 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ».

Art. 10 - i numeri 6), 7), 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

« 6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonchè quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7;

10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali ».

Art. 19 - nel secondo comma la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonchè

alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare. Tale limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio ».

I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo ».

Art. 20 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile ».

Art. 21 - il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonchè per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma ».

Art. 22 - nel primo comma il n. 6) è sostituito dal seguente:

« 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano ».

Art. 29 - il primo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonchè l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura ».

« Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonchè l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestatò servizi, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta ».

E' aggiunto il seguente comma:

« I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28 ».

Art. 30 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria della impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero operazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3 ».

Art. 31 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dalla operazione con cui il limite è superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dal l'inizio dell'anno ».

Nel quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

« Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo ».

Art. 34 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3), dell'art. 2; in tal caso le cessioni si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati ».

Art. 35 - il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione dell'attività il contribuente deve presentare entro centoventi giorni, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato ».

Art. 36-*bis* - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente ».

Art. 46 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le pene pecuniarie previste nel comma precedente non si applicano se entro dieci giorni successivi ai termini ivi stabiliti, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di sopratassa ».

Art. 64 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quarto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale ».

Art. 74 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio ».

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — FORLANI — MORLINO — ROGNONI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 2

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 15 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata fino al 15 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1976, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari:

Carlizzi dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tripodi dott. Romano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Costantini dott. Guglielmo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Porcelli dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Cicalese dott. Alfonso, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Rancini dott. Ubaldo, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Casoli prof. Umberto, Zoni dott. Dino, Rolli Arrigo, Vitelli ing. Paolo, Venturini dott. Emilio e Morlicchio comm. Davide, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve vegetali;

Franchi dott. Franco, Migliorini dott. Claudio e Bianchi Ernesto, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali.

Art. 2.

I membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le designazioni fatte a riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

Basini dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lanzetti dott. Cesare, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari.

Art. 2.

I membri del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(3025)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978 e 4 dicembre 1978 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979 e 16 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 15 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata fino al 15 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, in Milano, stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, con sede in Milano e stabilimento a Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, con sede in Milano e stabilimento a Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1978 al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data.

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12 punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3053)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 4 dicembre 1978 e 17 marzo 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 16 marzo 1979 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata fino all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978 e 4 dicembre 1978, di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Declassificazione e nuova classificazione della strada statale n. 432 denominata «della Bocca di Magra» e variazione dell'itinerario.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 16 dicembre 1963, con il quale veniva classificata statale la strada «Innesto strada statale n. 328 a Marina di Carrara-Bivio Ameglia-Innesto strada statale n. 131 nei pressi di Romito» dell'estesa di km 10 + 765, con la denominazione di strada statale n. 432 «della Bocca di Magra»;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 23 maggio 1966, con il quale la strada statale n. 328 «della Versilia» veniva classificata comunale;

Considerato che in conseguenza del provvedimento di declassifica di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1966, alla strada statale n. 432 è venuto a mancare, ad un estremo, il collegamento con la rete stradale, venendo in tal modo meno il requisito essenziale per la qualifica di strada statale, in rif. all'art. 2 comma «d» della legge 126;

Vista la nota n. 4442 del 19 novembre 1976, della Direzione generale A.N.A.S. la quale ha chiesto, su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione, con voto n. 544 reso nell'adunanza del 23 maggio 1973, la declassifica della strada statale n. 432 «della Bocca di Magra»;

Sentita la regione Liguria, che con delibera n. 44 del 15 marzo 1978 ha espresso parere non favorevole alla declassifica della strada statale n. 432;

Sentita l'amministrazione provinciale di La Spezia che, con delibera emessa nell'adunanza del 22 novembre 1967, ha espresso parere non favorevole alla declassifica di che trattasi;

Sentito il Consiglio dei lavori pubblici che, con voto n. 478 reso nell'adunanza del 14 novembre 1978, ha espresso parere favorevole alla declassifica della strada statale n. 432 «della Bocca di Magra» in quanto la stessa ha perduto il requisito essenziale previsto dall'art. 2 comma «*d*» della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

e ha ritenuto che detta strada debba essere riqualificata statale ai sensi dell'art. 2, comma « *e* », della predetta legge, in quanto pur non allacciando più due strade statali, collega la strada statale n. 131 con l'importante porto di Marina di Carrara, che è di competenza statale;

Ritenuto quindi, che si può provvedere alla declassifica ed alla nuova classifica della strada in parola;

Decreta:

La strada statale n. 432 « della Bocca di Magra » viene declassificata dalla sua qualità di statale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1963 e poichè possiede i requisiti previsti dall'art. 2, comma « *e* », della legge 12 febbraio 1958 n. 126, viene riclassificata statale con i seguenti capisaldi: « Innesto a Marina di Carrara-Bivio di Ameglia-Innesto alla strada statale n. 131 nei pressi di Romito », con una estesa complessiva di km 10 +765.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PADULA

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Variazione degli itinerari delle strade statali n. 387 e n. 466 a seguito dell'entrata in esercizio della variante di Dolianova-Cagliari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 3879 del 20 marzo 1978, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., ha fatto presente di aver realizzato una variante esterna agli abitanti di Dolianova e Serdiana-Compartimento di Cagliari-lungo il tracciato delle strade statali n. 387 e 466, ed ha chiesto, su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione, con voto n. 763 reso nell'adunanza del 7 luglio 1977 quanto appresso:

la ristrutturazione della viabilità statale negli anzidetti comuni atteso che detta variante sottende il tratto di strada statale n. 387 « del Gerrei » compreso tra i km 17 + 000 e 22 + 560 con l'eliminazione del caposaldo intermedio di Dolianova ed il tratto iniziale di tale variante che si sovrappone per circa un chilometro al tratto terminale della strada statale n. 446 « di Sibiola » sottendendo il tratto di strada compreso tra i chilometri 10 + 667 e 12 + 397 di detta strada, con conseguente variazione del caposaldo terminale;

la modifica dei capisaldi della strada statale n. 387;

la modifica del caposaldo terminale della strada statale n. 466 « di Sibiola »;

la classifica a comunale dei tratti di strada statale n. 387 compresi tra i km 17 + 000 e 22 +560 e della strada statale n. 466 compresi tra i km 10 + 667 e 12 + 397;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 553 emesso nell'adunanza del 12 febbraio 1978 ha dato parere favorevole alle modifiche da apportare, per la ristrutturazione della viabilità statale nei comuni di Dolianova e Serdiana;

Considerato che i tratti di strada da declassificare sono già stati consegnati alle amministrazioni comunali di Dolianova e Serdiana con verbali in data 12 luglio 1976 stipulati tra le predette amministrazioni ed il compartimento della viabilità di Cagliari;

Ritenuto che si può provvedere a quanto citato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Che la strada statale n. 387 « del Gerrei » abbia i seguenti capisaldi: « Cagliari-Monserrato-Serdiana-S. Andrea Frius-S. Nicolò-Gerrei-Ballao-S. Vito-Innesto strada statale n. 125 presso Muravera » con una estesa complessiva in variante di km 93 + 980.

Art. 2.

Che la strada statale n. 446 « di Sibiola » modifichi il suo caposaldo terminale da « Innesto con la strada statale n. 387 a Dolianova » in « Innesto con la strada statale n. 387 presso Serdiana » con la nuova estesa di km 10 + 330 rispetto ai precedenti km 13 + 430.

Art. 3.

Che i tratti di strada statale n. 387 compresi tra i km 17 + 000 e 22 + 560 e di strada statale n. 466 compresi tra i km 10 + 667 e 12 + 397 sono classificati comunali e consegnati rispettivamente alle amministrazioni di Dolianova e Serdiana come da verbale in data 12 luglio 1976 stipulato tra le predette amministrazioni ed il compartimento della viabilità di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PADULA

(3083)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 380/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 381/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 382/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 383/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 384/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 385/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 386/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 68/79 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 387/79 della commissione, del 26 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 48 *del* 27 *febbraio* 1979.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 388/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 389/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 390/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Regolamento (CEE) n. 391/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.
Regolamento (CEE) n. 392/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, che fissa la restituzione alla produzione per oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.
Regolamento (CEE) n. 393/79 del Consiglio, del 27 febbraio 1979, che mantiene in vigore il regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni Paesi europei a commercio di Stato.
Regolamento (CEE) n. 394/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 49 *del* 28 *febbraio* 1979.

(47/C)

Regolamento (CEE) n. 395/79 del Consiglio, del 28 febbraio 1979, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera norvegese per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1979.
Regolamento (CEE) n. 396/79 del Consiglio, del 28 febbraio 1979, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare ai pescherecci battenti bandiera svedese per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1979.
Regolamento (CEE) n. 397/79 del Consiglio, del 28 febbraio 1979, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Pubblicati nel n. L 51 *del* 1° *marzo* 1979.

(48/C)

Regolamento (CEE) n. 398/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 399/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 400/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.
Regolamento (CEE) n. 401/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.
Regolamento (CEE) n. 402/79 della commissione, del 27 febbraio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.
Regolamento (CEE) n. 403/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.
Regolamento (CEE) n. 404/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.
Regolamento (CEE) n. 405/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.
Regolamento (CEE) n. 406/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.
Regolamento (CEE) n. 407/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.
Regolamento (CEE) n. 408/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.
Regolamento (CEE) n. 409/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.
Regolamento (CEE) n. 410/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
Regolamento (CEE) n. 411/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.
Regolamento (CEE) n. 412/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° marzo 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.
Regolamento (CEE) n. 413/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.
Regolamento (CEE) n. 414/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.
Regolamento (CEE) n. 415/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.
Regolamento (CEE) n. 416/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.
Regolamento (CEE) n. 417/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 418/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.
Regolamento (CEE) n. 419/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.
Regolamento (CEE) n. 420/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.
Decisione n. 421/79/CECA della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica la decisione n. 3139/78/CECA che fissa i prezzi minimi per i larghi nastri a caldo, i laminati mercantili e i tondi per c.a.
Regolamento (CEE) n. 422/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.
Regolamento (CEE) n. 423/79 della commissione, del 28 febbraio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.
Rettifica al regolamento (CEE) n. 336/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 45 del 22 febbraio 1979.

Pubblicati nel n. L 50 *del* 1° *marzo* 1979.

(49/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 febbraio 1979. Provvedimenti per l'occupazione giovanile riguardanti il Ministero della difesa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 25 del citato decreto che attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di istituire corsi per allievi operai, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore ai 29 anni, iscritti nelle liste speciali;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro in merito al piano di spesa predisposto dal Ministero della difesa, relativo rispettivamente ad un corso della durata semestrale da iniziare e concludere nel 1979 con l'impiego di 838 giovani comportante una spesa di L. 303.264.000, nonché ad un corso da iniziare nel 1979 e concludere nel 1980 con l'impiego di 4.356 giovani comportante una spesa, per il solo esercizio 1979, di L. 2.272.608.000;

Considerato che, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il piano di spesa rispetta la riserva del 70% a favore delle regioni meridionali;

Considerato che il finanziamento dell'onere relativo alle indennità previste dal citato art. 25 da corrispondersi agli allievi operai è posto a carico dei fondi di cui all'art. 29 della citata normativa;

Delibera:

E' approvato il piano di spesa relativo allo svolgimento dei corsi per allievi operai descritti in premessa che saranno organizzati dal Ministero della difesa.

L'onere complessivo previsto in L. 2.575.872.000 per il 1979 è coperto con ricorso ai fondi previsti dall'art. 29 della legge numero 285/77, e successive modificazioni, per lo stesso esercizio finanziario.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(3088)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Proroga dei progetti di occupazione giovanile, in corso di esecuzione, di cui all'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con cui sono stati finanziati i progetti socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, con la quale si è disposto che eventuali richieste di proroga della durata dei progetti in corso di esecuzione da parte delle amministrazioni dello Stato potranno essere esaminate, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata qualora si intenda far conseguire ai giovani impegnati nei progetti stessi una qualificazione professionale attraverso la frequenza di adeguati cicli formativi finalizzati anche alla partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione;

Considerata la necessità di regolare i rapporti di lavoro in essere e di stabilire modalità per i nuovi contratti di formazione e lavoro;

Delibera:

1) I progetti predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, finanziati con delibera del 30 novembre 1977, esclusivamente per la parte in esecuzione al 31 dicembre 1978 sono confermati fino alla loro normale scadenza, sempre che le amministrazioni interessate ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

2) I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al punto precedente ed in atto alla stessa data del 31 dicembre 1978, sono trasformati, alla data di rispettiva scadenza, in contratti di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3) I cicli formativi dei contratti di formazione e lavoro devono rendere possibile l'acquisizione da parte dei giovani di una adeguata preparazione ai fini occupazionali, tanto nei servizi della pubblica amministrazione, quanto nel settore privato. I cicli formativi devono avere carattere polivalente e prevedere in ogni caso materie fondamentali comuni, la cui conoscenza è richiesta per la partecipazione ai concorsi delle varie amministrazioni.

4) Le amministrazioni interessate dovranno tempestivamente presentare al Ministero del lavoro i progetti redatti in conformità a quanto stabilito nei precedenti punti ai fini della loro successiva sottoposizione all'esame del CIPE, che provvederà al relativo finanziamento in sede di riparto dei fondi per l'esercizio 1979.

5) Al fine di rendere quanto più possibile omogenee le spese per l'esecuzione dei progetti, le amministrazioni dovranno attenersi di massima al progetto, che sarà quanto prima redatto a cura del Ministero del lavoro e previdenza sociale e nel quale saranno indicati sia i trattamenti economici spettanti ai giovani, sia le spese ammissibili al rimborso per lo svolgimento dei cicli formativi.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(3089)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Provvedimenti per l'occupazione giovanile riguardanti la regione Calabria

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285 recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la delibera del 30 novembre 1977 con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, nonché per l'esercizio finanziario 1979, della somma di lire 270 miliardi per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Calabria n. 4905 del 22 dicembre 1978, con la quale è stata approvata la proposta di trasformazione in contratti di formazione e lavoro dei contratti di lavoro dei giovani impegnati nei progetti socialmente utili;

Considerato che le proposte concernenti il prolungamento fino a 12 mesi dei progetti riguardanti i settori agricoltura, beni culturali, urbanistica ed assistenza infanzia trovano parziale copertura nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alla regione Calabria;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1) Sono confermati per il periodo necessario al raggiungimento complessivo di 12 mesi ciascuno i progetti relativi a 3.228 giovani, già approvati con delibera del 30 novembre 1977, riguardanti i seguenti settori:

Agricoltura:

progetto assistenza tecnica in agricoltura;
progetto costituzione della costa olivicola;
progetto costituzione mezze boschive;
progetto rilevamento cartografico;

Beni culturali:

progetto catalogo patrimonio libraio archivistico;
progetto censimento catalogazione beni culturali;

Urbanistica:

progetto urbanistica;

Assistenza infanzia:

progetto assistenza infanzia anziani subnormali.

2) I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima del progetto di cui al punto precedente in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3) La regione Calabria è impegnata a completare i progetti di cui al punto 1) con l'indicazione dei cicli formativi dei contratti di formazione e lavoro, per rendere possibile ai giovani l'acquisizione di un'adeguata preparazione professionale ai fini occupazionali tanto nei servizi della pubblica amministrazione quanto nel settore privato.

4) All'onere relativo ai progetti di cui ai punti precedenti, ammontante a L. 12.571.152.944, per la parte che non trova copertura nell'ambito dello stanziamento assegnato con la delibera del 30 novembre 1977, la Regione provvederà con i fondi che saranno alla stessa assegnati per l'esercizio in corso e per quello successivo.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(3090)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Approvazione dei progetti di occupazione giovanile del comune di Guidonia Montecelio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile ed il decreto-legge n. 351/78, convertito, con modificazioni, nella legge n 479/78;

Viste le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 con le quali, tra l'altro, si è proceduto al finanziamento dei programmi di occupazione giovanile predisposti dalle regioni;

Tenuto conto che la citata legge n. 285/77 e successive modificazioni hanno indicato all'art. 26 i settori oggetto di intervento dei singoli progetti specifici di occupazione giovanile, stabilendo così una oggettiva scala di priorità;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro in merito ai quattro progetti del comune di Guidonia Montecelio trasmessi dalla regione Lazio, comportanti una spesa complessiva di L. 917.585.939 per l'occupazione di 170 giovani per 12 mesi, a stralcio del programma regionale aggiuntivo;

Considerata la particolare situazione dell'occupazione giovanile esistente nel comune di Guidonia Montecelio;

Delibera:

In via eccezionale, sono approvati i quattro progetti del comune di Guidonia Montecelio, presentati dalla regione Lazio a stralcio del programma regionale aggiuntivo di occupazione giovanile, esposti in premessa.

Al finanziamento dei progetti stessi si provvede con una anticipazione a valere sulle somme che saranno attribuite per lo esercizio 1979 alla regione Lazio in sede di riparto dei fondi recati dall'art. 29 della citata normativa per lo stesso esercizio finanziario.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(3091)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Approvazione di alcune modificazioni ed integrazioni al quinto programma esecutivo del piano di rinascita della Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, istitutiva del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto il quinto programma esecutivo del piano di rinascita approvato dal CIPE il 9 gennaio 1975;

Vista la nota n. 2/11 del 3 gennaio 1979, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna ha sottoposto all'approvazione del CIPE una proposta di modifiche ed integrazioni al testo del suddetto quinto programma esecutivo già deliberate dal consiglio regionale;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalla regione;

Delibera:

Sono approvate le sottoindicate modifiche ed integrazioni al quinto programma esecutivo del piano di rinascita della Sardegna;

5.2.01 - «Fondo per le opere pubbliche» - lo stanziamento del suddetto titolo di spesa è portato, nei termini contenuti nella nota della Regione citata in premessa, a L. 40.085.813.719;

5.2.03 - nuovo titolo di spesa recante uno stanziamento di L. 5.000.000.000 da utilizzarsi con le modalità e nei limiti indicati nella nota della Regione citata in premessa.

Sono altresì approvate le modifiche, nei termini proposti dalla Regione, riguardanti rispettivamente il riepilogo delle entrate e quello delle spese del quinto programma esecutivo del piano di rinascita della Sardegna.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(3092)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Ripartizione del fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione di cui alla legge 27 agosto 1978, n. 392.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 75 della legge 27 agosto 1978, n. 392, istitutiva del fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti, che demanda al CIPE il compito di approvare la ripartizione di tale fondo tra le regioni;

Considerato che tale normativa indica in lire 15 miliardi la quota da ripartire per il 1978;

Considerati i criteri indicati dalla normativa citata che, per la ripartizione tra le regioni, tengono conto del reddito dei conduttori meno abbienti e della situazione delle abitazioni occupate;

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1976 concernente i criteri di ripartizione dei fondi dello Stato alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Visto il parere favorevole alla proposta di riparto per il 1978 espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella riunione del 31 gennaio 1979;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I fondi stanziati per il 1978 dal fondo sociale sono ripartiti nel modo seguente:

Piemonte	1.277.393.000
Valle d'Aosta	19.437.000
Lombardia	2.090.802.000
Veneto	984.334.000
Friuli-Venezia Giulia	286.824.000

Liguria	556.006.000
Emilia-Romagna	840.805.000
Toscana	900.263 000
Umbria	178.762.000
Marche	278.470.000
Lazio	1.319.349.000
Abruzzo	261.202.000
Molise	56.744.000
Campania	2.054.792.000
Puglia	1.173.352.000
Basilicata	110.173.000
Calabria	431.823.000
Sicilia	1.457.188.000
Sardegna	258.031.000
	14.535.750.000
Trento	213.750.000
Bolzano	250.500.000
Totale	15.000.000.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(3093)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3094)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Napoli:

«200-NA» (un punzone): Cifali Crescenzio, in Torre del Greco, largo Gabella del Pesce, 34.

(2929)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

Centro elaborazione dati . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in matematica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame seguiranno il seguente calendario:

1ª prova scritta: 9 maggio 1979, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola n. 30, Ancona;

2ª prova scritta: 10 maggio 1979, ore 9, presso la stessa sede della 1ª prova;

3ª prova pratica con relazione scritta: 11 maggio 1979, ore 9, presso la stessa sede della prima prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(3125)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di pianificazione territoriale (cattedra di costruzioni strade, ferrovie ed aeroporti) . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame seguiranno il seguente calendario:

1ª prova scritta: 9 maggio 1979, ore 16, presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, 60100 Ancona;

2ª prova scritta: 10 maggio 1979, ore 16, stessa sede della 1ª prova;

3ª prova pratica con relazione scritta: 11 maggio 1979, ore 16, stessa sede della 1ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(3126)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove pratiche avranno luogo il giorno 14 maggio 1979 alle ore 9 presso la clinica ostetrica e ginecologica sita a «Villa Maria», via Toti n. 4, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(3128)

Concorso ad un posto di infermiere presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale, nonché il possesso dell'apposito diploma o patentino di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove pratiche avranno luogo il giorno 7 maggio 1979 alle ore 9 presso la clinica ostetrica e ginecologica sita a «Villa Maria», via Toti n. 4, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(3127)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

Istituto di composizione architettonica . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(3137)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

Servizi generali . . . . punti n. 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(3135)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e servizi generali sottoindicati:

Facoltà di architettura:

Istituto di scienza delle costruzioni . . . posti n. 1
Istituto di composizione urbanistica . . . » 1
Istituto di economia urbana e regionale . . » 1
Istituto di storia dell'architettura . . . . » 1

Rettorato:

Servizi generali . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(3136)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali sottoindicati:

Rettorato:

Servizi generali . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(3140)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

Istituto di rilievo e restauro . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(3138)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro sottoindicato:

Centro linguistico interfacoltà posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(3139)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sottoindicato:

Centro di calcolo . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3133)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3134)

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i seguenti istituti e cattedre delle facoltà sottoindicate:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . posti n. 1
Istituto di patologia generale . . . . . » 1
Cattedra di patologia speciale chirurgica . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di biologia animale . . . . . . posti n. 1

Facoltà di ingegneria:

Cattedra di idraulica . . . . posti n. 1

Facoltà di agraria:

Cattedra di chimica agraria . . . . . posti n. 1
Istituto di zootecnica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: *a)* licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale; *b)* diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti (detto diploma, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449, dà diritto a particolare valutazione).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(3131)

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica ortopedica e traumatologica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica, facoltà di medicina e chirurgia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(3179)

Concorsi a posti di ausiliario presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a otto posti di ausiliario in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(3129)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria per cinque posti presso il Politecnico di Milano.

Detto concorso è riservato a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

invalidi di guerra;
invalidi civili di guerra;
invalidi per servizio;
invalidi per lavoro;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
invalidi civili;
sordomuti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(3130)

Concorso a otto posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università, presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Pavia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola ostetrica annessa alle cliniche ostetriche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(3132)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(1021/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1022/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente medico addetto al centro fisso di raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1023/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1025/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1029/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1031/S)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(1002/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(1003/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorso ad un posto di primario di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(1004/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDO'

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(1005/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(1034/S)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(1038/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di clinica medica;

un posto di assistente di igiene ospedaliera;

un posto di assistente di medicina del lavoro;

un posto di assistente di ematologia;

tre posti di assistente di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1019/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di medicina prima;

un posto a assistente pediatra addetto alla divisione di medicina seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1012/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente della sezione di assistenza neonatale aggregata alla divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(1014/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(1028/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SANREMO E BUSSANA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(1007/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario e cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di emodialisi;

due posti di assistente di pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(1020/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del primo servizio di radiologia;

un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1035/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso a due posti di assistente medico di fisiokinesiterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di fisiokinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1011/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di pediatria generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di pediatria generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(1006/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Domodossola (Novara).

(1018/S)

OSPEDALE « CARD. PANICO » DI TRICASE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(1039/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di primario al centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario al centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(1033/S)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(1030/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di odontostomatologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(1017/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione del centro rianimazione;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(1040/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1041/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente otorino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(1008/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(1032/S)

OSPEDALE « L. PARODI DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(1043/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(1058/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 22 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente — per un periodo comunque non superiore a quattro mesi — il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979, presentato al consiglio regionale, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio stesso.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al consiglio regionale per il 1979, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 50 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 gennaio 1979

QUARTA

(2463)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 51.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1979 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1979, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, approvati con legge provinciale 20 maggio 1978, n. 19, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1979.

Art. 2.

In relazione alle disposizioni previste dall'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, a partire dal 1° gennaio 1979 e sino all'approvazione del bilancio della provincia per l'esercizio

finanziario 1979, la sezione provinciale di Trento della cassa regionale antincendi è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo la metà degli stanziamenti recati dal bilancio approvato con l'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, e successive variazioni.

A partire dal 1° gennaio 1979 e nei termini previsti dal precedente comma, il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento è autorizzato all'esercizio provvisorio secondo il bilancio approvato, quale allegato al bilancio della cassa regionale antincendi, con l'art. 9 della richiamata legge regionale n. 3, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio di cui ai precedenti commi non potrà essere protratto oltre il termine previsto dall'art. 1 della presente legge.

Nel periodo dell'esercizio provvisorio, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa per l'esercizio delle funzioni delegate con la richiamata legge regionale n. 17, riferendo l'imputazione dei relativi oneri al cap. 6520 dello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1978, salvo recupero sul corrispondente capitolo di entrata, partite di giro, a carico dei capitoli che saranno introdotti nel bilancio di previsione 1979 per l'esercizio di dette funzioni delegate.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 52.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera e delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella provincia autonoma di Trento l'efficacia della classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, effettuata ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modifiche, per il biennio 1977-78, è prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1980, salve le nuove classificazioni e le modifiche che si renderanno necessarie in relazione al mutamento delle condizioni a suo tempo accertate.

Art. 2.

Il vincolo alberghiero, di cui alle legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche, è ulteriormente prorogato, alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 1979 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda ubicati nel territorio della provincia di Trento.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2232)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 1978, n. 53.

Interventi ulteriori a favore della piccola e media industria.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 26, MODIFICATA CON LEGGI PROVINCIALI 24 AGOSTO 1973, N. 35, E 31 GENNAIO 1976, N. 12, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI.

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, come modificata con leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 35, e 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato il limite di impegno di lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 700.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, come sostituito dall'art. 15 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese industriali il cui capitale investito, in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi i 7.000.000.000 di lire, riferito alla singola unità produttiva ».

Art. 3.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

Sono inoltre ammissibili a contributo quegli impianti di particolare importanza e significato ai fini ecologici il cui costo di esercizio sia di considerevole entità, se realizzati in epoca non antecedente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26.

Capo II

ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA E TECNICA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIE, DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 GENNAIO 1975, N. 17, ALL'ART. 22 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 GENNAIO 1976, N. 12, E ALL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 GENNAIO 1978, N. 6.

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: « Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a ditte o società industriali che si trovino in difficoltà economica o finanziaria e realizzino piani di ristrutturazione finanziaria o tecnica di stabilimenti in zone con alto grado di disoccupazione e interessate da cessazioni di altre attività industriali ed incrementino i livelli occupazionali in modo notevole per l'avvio della risoluzione di tali problemi occupazionali ».

Art. 5.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, concernente la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie, all'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, come modificato dal precedente articolo e all'art. 6 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 6, è autorizzato lo stanziamento di L. 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per l'esercizio finanziario 1979 sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di L. 4.000.000.000.

L'apporto al fondo di cui alla citata legge provinciale n. 17, può essere disposto in più soluzioni secondo le necessità di concessioni dei finanziamenti.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Capo III

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 OTTOBRE 1974, N. 29, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 25 AGOSTO 1975, N. 36, CONCERNENTE INIZIATIVE PER L'INCREMENTO ECONOMICO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELL'OCCUPAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

Art. 6.

Le strutture realizzate dalla provincia ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, introdotto dall'articolo 2 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, possono essere cedute anche gratuitamente a comuni, comprensori o a consorzi di comuni interessati.

Nell'atto di cessione delle strutture dovrà essere definita la destinazione delle medesime, nonché gli impegni dell'ente cui le medesime vengono trasferite circa l'uso delle stesse in conformità della legge.

L'utilizzazione delle strutture cedute avverrà sulla base di apposite convenzioni con le imprese industriali ed artigiane interessate.

Art. 7.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, modificata dalla legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, sarà disposto, per l'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 1.000.000.000.

Capo IV

MODIFICA E ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 GENNAIO 1976, N. 12, CAPO I, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER L'APPRESTAMENTO DI AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI.

Art. 8.

Dopo l'art. 2 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« In casi di urgenza o motivata opportunità la giunta provinciale, con propria deliberazione, può acquisire aree per impianti produttivi anche prescindendo da quanto previsto dall'articolo precedente.

L'acquisizione delle aree è dichiarata ad ogni effetto di legge di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile.

La relativa deliberazione della giunta provinciale è comunicata al comprensorio e al comune interessato ».

Art. 9.

Dopo l'art. 8 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« Le disposizioni del presente capo si estendono alle acquisizioni ed agli apprestamenti delle aree che ricadano nell'ambito della « zona industriale speciale » prevista dal piano regolatore generale del comune di Trento ».

Art. 10.

Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, e successive modificazioni, concernente nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi, sarà disposto annualmente, per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1981, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 2.300.000.000.

Capo V

ULTERIORE MODIFICA E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 25, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 31 GENNAIO 1976, N. 12, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.

Art. 11.

All'art. 5 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso, l'erogazione dei concorsi verrà effettuata nell'ammontare originario degli stessi anche qualora gli enti interessati procedano alla estinzione parziale anticipata dei mutui sul cui ammontare i concorsi stessi sono stati concessi »

Art. 12.

Per la concessione dei concorsi di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, modificata con legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1993.

Capo VI

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 OTTOBRE 1974, N. 28, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 25 AGOSTO 1975, N. 41, CONCERNENTE INTERVENTI PER FAVORIRE LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE (LEASING).

Art. 13.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41, concernente interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine e attrezzature (leasing), è autorizzato il limite di impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.

Capo VII

INTEGRAZIONE DEL FONDO SPECIALE DI GARANZIA PER ANTICIPAZIONI A FAVORE DI IMPRESE ASSOCIATE AL CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Art. 14.

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

Per i fini di cui al presente articolo sarà disposto, per l'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 300.000.000.

Capo VIII

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO « ZIVERTAGHE »

Art. 15.

Per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura di L. 1.500.000.000 all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero.

Il contributo sarà liquidato in base agli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti anche per lotti, per importi non inferiori al 20 per cento dell'importo di cui al precedente comma, previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e l'accertamento, da parte degli uffici dell'assessorato competente nella materia dell'industria, dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Capo IX

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

Art. 16.

La commissione di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è nominata con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente nella materia del lavoro.

Essa è composta:

1) dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro che assume le funzioni di presidente o da un suo delegato;

2) da tre rappresentanti del consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;

3) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

4) da cinque rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

Per ogni membro effettivo dovrà essere nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un funzionario dell'assessorato competente nella materia del lavoro.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Capo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI CONTABILITA'

Art. 17.

L'iscrizione nei bilanci della provincia delle sottoindicate annualità, relative a stanziamenti pluriennali autorizzati dalle leggi provinciali o regionali di seguito indicate, è stabilita nel modo seguente, a modifica di quanto disposto dalle predette leggi:

L. 40.000.000 - art. 9 - primo limite d'impegno - legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32: dal 1976 al 1977 e dal 1980 al 2002;

L. 100.000.000 - art. 9 - secondo limite d'impegno - legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32: 1977 e dal 1979 al 2002;

L. 150.000.000 - art. 17 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24: 1977 e dal 1979 al 2002;

L. 50.000.000 - art. 1, punto 2) della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, e art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33: 1974, dal 1976 al 1977 e dal 1980 al 1991, per l'importo di L. 50.000.000 e dal 1992 al 2006 per l'importo di L. 30.000.000;

L. 900.000.000 - art. 16 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 2001;

L. 400.000.000 - art. 22 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24: 1977 e dal 1979 al 2002;

L. 47.000.000 - art. 61 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31: dal 1972 al 1977 e dal 1980 al 2008;

L. 33.000.000 - art. 63 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31: dal 1972 al 1977 e dal 1980 al 2008;

L. 120.000.000 - art. 48 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19: 1977 e dal 1979 al 2002;

L. 270.000.000 - art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48 e art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33: 1974, dal 1976 al 1977 e dal 1980 al 2011;

L. 100.000.000 - art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32: dal 1976 al 1977 e dal 1979 al 2011;

L. 400.000.000 - art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24: 1977 e dal 1979 al 2012;

L. 210.000.000 - art. 11 - secondo limite d'impegno - legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 47: dal 1975 al 1977 e dal 1980 al 1996;

L. 125.000.000 - art. 39 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28 e art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33: dal 1973 al 1974, 1977 e dal 1980 al 1996;

L. 200.000.000 - art. 7 - primo limite d'impegno - legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 1995;

L. 200.000.000 - art. 7 - secondo limite d'impegno - legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46: 1977 e dal 1979 al 1997;

L. 1.000.000.000 - art. 2 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3: dal 1979 al 1998;

L. 400.000.000 - art. 86 - primo limite d'impegno - legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39: dal 1976 al 1977 e dal 1979 al 1998;

L. 300.000.000 - art. 86 - secondo limite d'impegno - legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39: 1977 e dal 1980 al 2000;

L. 200.000.000 - art. 86 - terzo limite d'impegno - legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39: dal 1979 al 2000;

L. 200.000.000 - art. 4, terzo comma, della legge provinciale 1° settembre 1977, n. 22: 1977 e dal 1979 al 1997;

L. 30.000.000 - art. 5 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 2005;

L. 100.000.000 - art. 10 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11: dal 1975 al 1977 e dal 1980 al 1998;

L. 100.000.000 - art. 14 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 1980;

L. 100.000.000 - art. 8 - primo limite d'impegno - legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28: dal 1972 al 1977 e dal 1979 al 1987;

L. 50.000.000 - art. 1 - primo limite d'impegno - legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27: dal 1973 al 1977 e dal 1979 al 1988;

L. 500.000.000 - art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 1990;

L. 500.000.000 - art. 10 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11: dal 1976 al 1977 e dal 1979 al 1991;

L. 30.000.000 - art. 2 della legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2 e art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33: dal 1973 al 1974, dal 1976 al 1977 e dal 1979 al 2004;

L. 70.000.000 - art. 2 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 2005;

L. 100.000.000 - art. 4 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 2000;

L. 320.000.000 - art. 6 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10: 1977 e dal 1979 al 1982;

L. 25.000.000 - art. 3 della legge provinciale 12 marzo 1974, n. 3 e art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33: dal 1973 al 1974, dal 1976 al 1977 e dal 1980 al 1990;

L. 30.000.000 - art. 9 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25: dal 1972 al 1977 e dal 1979 al 1987;

L. 50.000.000 - art. 1 - primo limite d'impegno - legge provinciale 6 settembre 1974, n. 13: dal 1974 al 1977 e dal 1980 al 1990;

L. 50.000.000 - art. 1 - secondo limite d'impegno - legge provinciale 6 settembre 1974, n. 13: dal 1975 al 1977 e dal 1980 al 1991;

L. 200.000.000 - art. 14 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12: dal 1975 al 1977 e dal 1980 al 1991;

L. 400.000.000 - art. 20 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12: dal 1975 al 1977 e dal 1980 al 1986;

L. 500.000.000 - art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1978, n. 6: 1977 e dal 1979 al 1987;

L. 250.000.000 - art. 15 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 1990;

L. 20.000.000 - art. 10 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13 e art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33: dal 1972 al 1974, dal 1976 al 1977 e dal 1979 al 1985;

L. 300.000.000 - art. 13 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27: 1977 e dal 1979 al 1987;

L. 120.000.000 - art. 39 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15: 1977 e dal 1979 al 1987;

L. 50.000.000 - art. 6 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 38: dal 1968 al 1977 e dal 1980 al 1981;

L. 50.000.000 - art. 6 della legge regionale 1° settembre 1969, n. 8: dal 1969 al 1977 e dal 1980 al 1982;

L. 90.000.000 - art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 14 e art. 15 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11: dal 1974 al 1976 per l'importo di L. 200.000.000, nel 1977 e dal 1979 al 1986 per l'importo di L. 90.000.000;

L. 20.000.000 - art. 6 della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8: dal 1969 al 1977 e dal 1979 al 1984;

L. 10.000.000 - art. 2 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 12: dal 1972 al 1977 e dal 1979 al 1987;

L. 20.000.000 - art. 3 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10: dal 1974 al 1977 e dal 1979 al 1989;

L. 30.000.000 - art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 4: dal 1975 al 1977 e dal 1979 al 1990;

L. 440.000.000 - art. 10 della legge provinciale 28 gennaio 1978, n. 4: 1977 e dal 1979 al 1987.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sulle pluriannualità sopraindicate rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la scadenza degli impegni stessi, che viene differita in relazione a quanto disposto al comma precedente.

La giunta provinciale è autorizzata a modificare le scadenze degli impegni pluriennali di spesa.

Art. 18.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dall'esercizio finanziario 1978 anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico dell'esercizio

finanziario 1979 dagli articoli 1, 12, 13 e 15 rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 19.

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto dell'art. 17 della legge stessa, dall'eliminazione delle annualità previste a carico del medesimo esercizio finanziario dalle leggi provinciali elencate nello stesso art. 17.

Alla copertura del maggiore onere annuo valutato in lire 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 10.500.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14 e 15 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede nel modo seguente:

per L. 2.000.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, in base al disposto dell'art. 17 della legge stessa, dalla eliminazione delle annualità previste a carico del medesimo esercizio finanziario dalle leggi provinciali elencate nello stesso art. 17;

per L. 8.500.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di lire 15.500.000.000 e di L. 1.500.000.000 autorizzati, rispettivamente con gli articoli 1 e 3 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . L. 1.000.000

Cap. 3575 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'ITEA per l'acquisto di edifici e loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento al fine di destinarli ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito (legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32 e 3 settembre 1977, n. 24) . » 290.000.000

Cap. 3590 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi per il risanamento organico di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 9; 30 dicembre 1972, n. 31 e 23 agosto 1973, n. 30) . . . » 50.000.000

Cap. 3620 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai singoli ed alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 10; 30 dicembre 1972, n. 31; 18 agosto 1975, n. 33; 19 gennaio 1976, n. 7; 31 gennaio 1977, n. 11 e 3 settembre 1977, n. 24) . . » 1.300.000.000

Cap. 3660 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'ITEA per la costruzione di alloggi a favore di coloro che occupano abitazioni improprie, malsane o fatiscenti da demolire (leggi provinciali 30 dicembre 1972, n. 31 e 18 agosto 1975, n. 33) . . » 47.000.000

Cap. 3670 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'ITEA per l'acquisizione, l'urbanizzazione primaria di aree nonché per la realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi (leggi provinciali 30 dicembre 1972, n. 31 e 18 agosto 1975, n. 33) . . . . » 33.000.000

Cap. 3680 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi annuali costanti per la riparazione di edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da pubbliche calamità (legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19) . » 120.000.000

Cap. 3720 - Categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'ITEA di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48 e leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 33; 19 gennaio 1976, n. 7; 3 settembre 1976, n. 32 e 3 settembre 1977, n. 24) . . . . . . L. 770.000.000

Cap. 3843 - Categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere, ai comuni e loro consorzi ed agli enti di cui alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto di immobili o strutture da destinare all'assistenza ospedaliera o all'assistenza specialistica poliambulatoriale (legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 47) . . . » 210.000.000

Cap. 3844 - Categ. X. — Contributi ventennali alle amministrazioni ospedaliere per la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera (legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28 - art. 22) . . . . » 125.000.000

Cap. 4150 - Categ. X. — Spesa per la concessione di concorsi annui costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni, E.C.A., fondazioni e istituzioni amministrate dagli E.C.A., istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40; 30 giugno 1969, n. 1; 20 novembre 1970, n. 26 e 12 luglio 1971, n. 16 e leggi provinciali 14 agosto 1972, n. 14; 22 gennaio 1973, n. 2 e 1° settembre 1975, n. 46) . . . . » 1.400.000.000

Cap. 4255 - Categ. X. — Spesa per concorsi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per il finanziamento di investimenti fondiari e di altri investimenti previsti dai piani di sviluppo aziendale o interaziendale (legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39) . . . . » 900.000.000

Cap. 4356 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto interesse ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane (leggi provinciali 3 gennaio 1975, n. 1; 30 agosto 1975, n. 43 e 1° settembre 1977, n. 22) » 200.000.000

Cap. 4384 - Categ. X. — Concorso negli interessi sui mutui delle cooperative agricole, assunti per la trasformazione di passività onerose (legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43) . . » 30.000.000

Cap. 4411 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia (leggi provinciali 31 gennaio 1976, n. 11 - art. 10 e 31 gennaio 1978, n. 10) . . » 100.000.000

Cap. 4415 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti assunti per miglioramento del patrimonio zootecnico (legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11 - art. 14) . . . . » 100.000.000

Cap. 4421 - Categ. X. — Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28 e 13 agosto 1973, n. 27) . . » 150.000.000

Cap. 4422 - Categ. X. — Ulteriori provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28; 6 dicembre 1974, n. 44; 19 gennaio 1976, n. 8; 31 gennaio 1977, n. 11 e 1° settembre 1977, n. 22) . . . . . . » 1.000.000.000

Cap. 4446 - Categ. X. — Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, con la correspon-

sione di contributi sui mutui integrativi a tasso agevolato di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (leggi provinciali 12 marzo 1974, n. 2 e 30 agosto 1975, n. 43) . . . L. 100.000.000

Cap. 4465 - Categ. X. — Provvedimenti a favore della proprietà coltivatrice (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 49; 30 novembre 1974, n. 39; 19 gennaio 1976, n. 8 e 1° settembre 1977, n. 22) . . . . » 100.000.000

Cap. 4492 - Categ. X. — Concorso in conto interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di coltivatori diretti proprietari, affittuari o mezzadri, singoli od associati, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole (legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43, art. 11 - primo comma) . . » 320.000.000

Cap. 4923 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare nuovi insediamenti industriali (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 25; 12 marzo 1974, n. 3; 6 settembre 1974, n. 13 e 31 gennaio 1976, n. 12) . . » 355.000.000

Cap. 4925 - Categ. X. — Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in provincia (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 26; 24 agosto 1973, n. 35; 6 settembre 1974, n. 22 e 31 gennaio 1976, n. 12) . . . . . . » 900.000.000

Cap. 5190 - Categ. X. — Contributi alle cooperative ed alle imprese artigiane su mutui assunti per la realizzazione di centri artigianali (leggi provinciali 29 gennaio 1976, n. 10 - art. 15 e 31 gennaio 1978, n. 5) . . . . » 250.000.000

Cap. 5251 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione di magazzini commerciali (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 13 e 13 agosto 1973, n. 24) » 20.000.000

Cap. 5265 - Categ. X. — Provvidenze a favore del commercio (legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27) . . . . » 300.000.000

Cap. 5440 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi pluriennali a comuni ed altri operatori pubblici e privati per lo sviluppo del turismo all'aperto e l'incremento delle attività turistiche di campeggio (legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15) . . . . » 120.000.000

Cap. 5450 - Categ. X. — Spesa per provvidenze relative alla realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge regionale 3 novembre 1968, n. 38) . » 50.000.000

Cap. 5460 - Categ. X. — Spese per provvidenze relative alla realizzazione di impianti sportivi complementari all'attività turistica (legge regionale 1° settembre 1969, n. 8) . » 50.000.000

Cap. 5471 - Categ. X. — Spesa per contributi ai comuni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per la costruzione, l'acquisto ed il completamento delle opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 7; 7 agosto 1973, n. 21; 6 settembre 1974, n. 14 e 31 gennaio 1978, n. 11) . . . . » 90.000.000

Cap. 5610 - Categ. X. — Agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano (leggi provinciali 23 gennaio 1970, n. 8 e 14 agosto 1972, n. 12) . . . . » 30.000.000

Cap. 5620 - Categ. X. — Nuove agevolazioni per la acquisizione di aree da adibire a parco urbano (leggi provinciali 21 gennaio 1975, n. 10 e 19 gennaio 1976, n. 4) . . . . » 50.000.000

Cap. 5760 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ai comuni ed ai consorzi di comuni per la realizzazione di impianti sportivi, secondo piani di intervento (legge provinciale 28 gennaio 1978, n. 4 - art. 4) . . . . . . » 440.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 10.001.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 1.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4953 - Categ. X. — Spesa per la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie (leggi provinciali 23 gennaio 1975, n. 17; 25 agosto 1975, n. 36; 31 gennaio 1976, n. 12; 31 agosto 1976, n. 30; 31 gennaiio 1977, n. 11 e 31 gennaio 1978, n. 6) . . . . » 10.000.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 10.001.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 5 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 54.

Autorizzazione alla provincia autonoma di Trento a partecipazioni nella società per la gestione del centro autoportuale di Trento e nell'istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL CENTRO AUTOPORTUALE DI TRENTO

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare alla costituzione e/o sottoscrivere aumenti di capitale sociale della società per azioni avente lo scopo di gestire il centro autoportuale di Trento, che sorgerà nella zona ex aeroporto di Gardolo in territorio del comune di Trento, fino alla concorrenza dell'importo di L. 400.000.000.

Tale partecipazione avrà l'obiettivo di sviluppare il ruolo socio-economico dell'iniziativa, mantenendola in una corretta gestione economica e di promuovere un valido apporto all'economia del settore dei trasporti e conservazione delle merci nonchè a quella più generale della produzione e dei servizi della provincia di Trento.

Art. 2.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la provincia autonoma di Trento nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione e/o eseguire tutti gli adempimenti per la sottoscrizione degli aumenti del capitale sociale della società di cui all'art. 1.

Art. 3.

La partecipazione della provincia autonoma di Trento nella società, nelle forme previste dall'art. 1, è condizionata alla preventiva approvazione da parte della giunta provinciale dello

statuto della società, che dovrà prevedere una adeguata rappresentanza della provincia autonoma di Trento negli organi sociali.

I rappresentanti della provincia autonoma di Trento, di cui uno su designazione delle minoranze politiche presenti in consiglio provinciale, sono nominati dalla giunta provinciale.

Capo II

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AI FONDI DI DOTAZIONE DEL MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 4.

La partecipazione della provincia autonoma di Trento ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento prevista dall'art. 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, può essere disposta mediante l'acquisizione, al valore nominale, della regione Trentino-Alto Adige di quote di partecipazione di proprietà regionale al fondo di dotazione del Mediocredito stesso fino alla concorrenza dell'importo di L. 1.730.000.000 e della annessa sezione per il credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza dell'importo di L. 430.000.000.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno in corso, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Per i fini di cui all'art. 4 della presente legge, oltre alla spesa prevista dall'art. 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di L. 260.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno in corso, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 660.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 660.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 3205 - Categ. XI. — Spesa per la partecipazione della provincia alla costituzione del capitale o a sottoscrivere aumenti di capitale sociale della società per azioni avente lo scopo di gestire il centro autoportuale di Trento . . . . . L. 400.000.000

Cap. 3210 - Categ. XI. — Spesa per la partecipazione della provincia ai fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige e della sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento annessa all'istituto medesimo, anche mediante l'acquisizione di quote di partecipazione di proprietà della regione Trentino-Alto Adige all'istituto e sezione stessi . . . . » 260.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . . L. 660.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 9 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 55.
Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, sono prorogate fino a quando non sarà emanata, con legge provinciale, una nuova normativa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 9 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2233)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790930)